

STUDIO ASSOCIATO ZINNO

CIRCOLARE DI STUDIO



14/12/2012

Il Finanziamento dell'Aspi e la tassa sui licenziamenti dal 01/01/2013

Sommario

Sommario	2
NEWS	3
1.1 – La nuova disoccupazione dal 01/01/2013 (Aspi e Mini-Aspi)	3
1.2 – Il Finanziamento per L'Aspi	3
1.3 – La tassa sui licenziamenti dal 01/01/2013	4
Informazioni di contatto	5



1.1 – la nuova disoccupazione dal 01/01/2013 Aspi e mini Aspi

Aspi

Dal 1° gennaio 2013 viene istituita l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi): erogazione di un'indennità mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative di lavoro. L'Aspi sostituirà, a regime, l'indennità di mobilità, l'indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti, nonché l'indennità di disoccupazione speciale edile.

Mini-Aspi

Dal 1° gennaio 2013 viene introdotto un ulteriore istituto di sostegno del reddito, denominato mini-Aspi. La mini-Aspi sostituisce l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. In particolare, la mini-Aspi può essere concessa in presenza di almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, e consiste in un'indennità di pari importo dell'Aspi.

L'Aspi e la mini Aspi non riguardano gli OTI e gli OTD agricoli per i quali resta ancora la precedente normativa di settore

1.2 il Finanziamento per l'Aspi

Il Finanziamento dell'Aspi avviene secondo le seguenti tre misure in atto dal 01/01/2013:

- 1) **Contributo ordinario:** al finanziamento delle indennità erogate dalla nuova assicurazione concorrono i contributi per la disoccupazione 1,31% più il contributo dello 0,30% destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua. Per effetto dell'insieme delle disposizioni citate, i datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo complessivo pari all'1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile. [apprendistato: In relazione all'estensione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego al personale apprendista a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuto a carico del datore di lavoro, un contributo pari all'1,61% della retribuzione imponibile, dovuto per gli apprendisti, artigiani e non artigiani, restano esclusi gli apprendisti assunti dalle liste di mobilità e le assunzioni agevolate con richiamo a contribuzione del 10% come quella per gli apprendisti.
- 2) **Contributo aggiuntivo: (Maggior costo dei contratti a termine)** viene previsto un generale incremento del costo dei contratti a termine attraverso l'introduzione di un **contributo aggiuntivo, pari all'1,4%** a carico del datore di lavoro. L'**esenzione** dal versamento del **contributo aggiuntivo** è prevista nelle seguenti ipotesi:
 - a) per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
 - b) per le attività stagionali sia quelle previste dal D.P.R. n. 1525/1963 che quelle

Circolare LAVORO

individuare dai contratti collettivi nazionali (quest'ultima solo fino al 2015).

- c) Agli Apprendisti (ai quali si applica l'incremento del 1,31% per il finanziamento dell'Aspi) Per incentivare le stabilizzazioni è prevista la restituzione della quota aggiuntiva (massimo per 6 mesi) nei casi di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine o di stabilizzazione dei lavoratori, se intervenuta entro 6 mesi dalla fine del rapporto a termine.

- 3) Contributo per licenziamento:** dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (cosiddetta Tassa di licenziamento **vedi punto 1.3**)

1.3 – La tassa di licenziamento (art.2, cc. 31-35) dal 01/01/2013

A decorrere dal 1° gennaio 2013, **in tutti i casi di licenziamento** di un lavoratore assunto a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Inps una somma pari al **50% del trattamento mensile Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni**. (Durante l'iter di conversione in legge del decreto sviluppo 2012 è stato presentato un emendamento che modifica la base a cui applicare l'aliquota per calcolare l'importo della tassa sui licenziamenti: si abbassa in particolare la misura della nuova tassa di licenziamento introdotta dalla riforma Fornero dal 50 al 41%, con riferimento non più all'indennità Aspi spettante al lavoratore, ma al suo massimale mensile.)

- Il contributo è dovuto anche in caso di interruzione del rapporto di apprendistato che non sia dovuta a dimissioni o a recesso del lavoratore.
- Il contributo non è dovuto fino al 31 dicembre 2016 nei casi in cui viene versato il contributo d'ingresso per la mobilità (essendo quest'ultimo dovuto fino a tale data in base al periodo transitorio).
- Limitatamente al periodo 2013-2015, il contributo non è dovuto:
 - o per i licenziamenti effettuati in conseguenza dei cambi di appalti ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali;
 - o nel settore delle costruzioni edili per chiusura cantiere.
- Dal 1° gennaio 2017, in caso di licenziamento collettivo, **il contributo** di cui sopra è **triplicato nel caso in cui la procedura** (la dichiarazione di eccedenza di personale) **si concluda senza accordo sindacale**.

Norme e prassi

- Legge n. 92 del 28 giugno 2012
- Circolare INPS n. 140 del 14/12/2012

INFORMAZIONI DI CONTATTO

Nome

Dott. Marcello Zinno

Tel. 089759960

Fax 0896306266

[studiozinno@fastwebnet.it]